

Giudicato interno e opposizione all'esecuzione: preclusa la riproposizione dell'applicabilità dell'art. 49, legge n. 203/1982 già esclusa con sentenza non definitiva non impugnata

Cass. Sez. III Civ. 6 giugno 2026, n. 18228 ord. - De Stefano, pres.; Gianniti, est. - Ra.Or. (avv. Chelodi) c. Ra.Mi. (avv. Martinelli). (Cassa senza rinvio App. Trento 29 novembre 2022)

Contratti agrari - Successione - Giudicato interno - Sentenza non definitiva - Mancata impugnazione - Opposizione all'esecuzione - Preclusione processuale - Titolo esecutivo giudiziale - Art. 49, legge n. 203/1982 - Affitto agrario - Successione ereditaria - Coeredi - Questione di merito - Efficacia del giudicato - Giudizio di cognizione - Inammissibilità della riproposizione - Continuità della coltivazione - Rapporti agrari - Preclusione da giudicato - Esecuzione forzata civile.

L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982, contenuto in una sentenza non definitiva non impugnata resa nel corso del giudizio al cui esito è pronunciato il provvedimento poi azionato come titolo esecutivo, determina la formazione di un giudicato che preclude la riproposizione della medesima questione di merito in sede di opposizione all'esecuzione, essendo il giudicato volto a coprire non solo il dedotto, ma anche il deducibile nel corso del giudizio di cognizione.

(Omissis)

FATTO

1. Ra.Mi. agì in riduzione ai sensi dell'artt. 553 ss. c.c. nei confronti del fratello Ra.Or., nonché della nuora e del nipote di lui, lamentando la lesione della quota di legittima.

Il Tribunale di Trento:

- dapprima, con sentenza non definitiva n. 974/2019, rigettò le eccezioni preliminari di improcedibilità e di decadenza dal beneficio d'inventario, riconoscendo la legittimazione dell'attrice ad agire quale legittimaria. Quindi: a) affrontò la vicenda successoria del de cuius Ra.An., accertando la consistenza del patrimonio ereditario e procedendo alla ricostruzione del "relictum" e del "donatum", qualificando come donazioni - in larga parte nulle per difetto di forma - numerosi trasferimenti patrimoniali effettuati in vita dal de cuius in favore dei convenuti; b) escluse, in via incidentale, l'applicabilità dell'art. 49 L. n. 203/1982, sul rilievo che tale disciplina presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria, nella specie insussistente in presenza di una divisione testamentaria con attribuzioni dirette dei beni; c) accertò le poste attive e passive della massa e rinviò alla fase successiva per la determinazione della lesione e delle conseguenti attribuzioni;

- poi, con la successiva sentenza definitiva n. 385/2021, applicati i criteri già fissati nella pronuncia non definitiva, accertò la lesione della quota di legittima spettante a Ra.Mi., disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità eccedenti, ricostruendo la massa ereditaria e procedendo allo scioglimento della comunione ereditaria formatasi ai fini divisionali, con attribuzione concreta dei beni - tra cui i fondi agricoli poi oggetto del precetto - alla legittimaria, nonché regolando i rapporti economici tra le parti conseguenti alla riduzione e alla collazione, con le correlate statuizioni restitutorie e sulle spese.

In forza di tale titolo, la Ra.Mi. notificò al fratello atto di precetto per il rilascio dei beni.

2. Il Ra.Mi. proponeva opposizione a precetto, eccependo l'esistenza, in relazione ai fondi oggetto dell'intimato rilascio, di un rapporto di affittanza agraria ai sensi dell'art. 49 L. 203/1982, e rivendicava il suo diritto a continuare la coltivazione dei terreni.

Si costituiva la Ra.Mi., eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, sul presupposto che l'azione di riduzione non aveva dato luogo alla formazione di una comunione ereditaria e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti applicativi della disciplina invocata dall'opponente.

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 197/2022, rigettava l'opposizione e condannava il Ra.Mi. al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale pronuncia il Ra.Mi. proponeva appello.

Si costituiva la Ra.Mi., resistendo al gravame e spiegando appello incidentale condizionato.

La Corte d'Appello di Trento, con sentenza n. 159/2022, nel rigettare l'impugnazione principale, confermava la sentenza impugnata e, assorbito l'appello incidentale, condannava il Ra.Mi. al pagamento delle spese di lite.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Ra.Or., articolando tre motivi.

Ha resistito con controricorso Ra.Mi., spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, tra cui quello - di

rilievo preliminare - con cui deduce la formazione del giudicato sulla questione dell'applicabilità dell'art. 49, in conseguenza della sentenza non definitiva n. 974/2019.

Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso Ra.Or.

Per l'odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore del ricorrente principale, resistente al ricorso incidentale, ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

1. Nella sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento ha confermato integralmente la decisione del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione proposta da Ra.Or. al precetto di rilascio di fondi.

In particolare, la corte territoriale - dopo aver osservato che i beni oggetto del precetto erano stati attribuiti a Ra.Mi. all'esito del giudizio di riduzione promosso per lesione di legittima, in un contesto caratterizzato da una divisione testamentaria operata dal de cuius - ha escluso che, per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, si fosse venuta a creare una comunione ereditaria tra i coeredi, rilevante ai fini dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982. Secondo la corte di merito, infatti, la riduzione non aveva determinato una contitolarità dei beni, ma una semplice riassegnazione correttiva degli stessi in favore della legittimaria, in continuità con l'impianto divisorio voluto dal testatore. La corte di merito ha fatto discendere da tale qualificazione l'inapplicabilità della disciplina dell'affittanza agraria tra coeredi (presupponendo questa l'esistenza di una comunione ereditaria) e ha quindi escluso il diritto dell'opponente a continuare la coltivazione dei fondi.

In estrema sintesi, la corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione a precetto proposta dal Ra.Mi. avverso l'intimazione di rilascio di fondi agricoli, ritenendo inapplicabile l'art. 49 L. n. 203/1982 sul presupposto che, a seguito della divisione testamentaria operata dal de cuius e della successiva azione di riduzione, non si fosse formata alcuna comunione ereditaria tra i coeredi, ma si fosse realizzata una mera attribuzione correttiva dei beni alla legittimaria, con conseguente insussistenza di un diritto dell'opponente alla prosecuzione della coltivazione idoneo a paralizzare l'esecuzione.

Non viene in considerazione - cosicché nemmeno può esaminarsi di ufficio in questa sede - alcuna questione sulla stessa configurabilità di un titolo esecutivo di rilascio nel provvedimento in concreto azionato come tale.

2. Ra.Or. articola in ricorso tre motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia "Violazione o falsa applicazione dell'art. 49 L. 203/82 in relazione all'art. 554 CC e 735 II co. CC - motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, i c., n. 3) cod. proc. civ.", nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la formazione di una comunione ereditaria e ha negato l'applicabilità dell'art. 49 L. 203/1982 e del suo diritto a proseguire la coltivazione dei fondi. Sostiene che l'accoglimento dell'azione di riduzione non aveva determinato una diretta attribuzione dei beni alla Ra.Mi., ma comportava l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive e la conseguente costituzione di una comunione ereditaria pro quota;

- con il secondo motivo, sostanzialmente dipendente dal primo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ. - motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, I c., n. 3) cod. proc. civ.", nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato l'opposizione a precetto. Sostiene che la sentenza n. 385/2021 del Tribunale di Trento non costituiva titolo esecutivo idoneo al rilascio dei fondi, tanto che la stessa Ra.Mi. aveva giustificato la propria legittimazione facendo riferimento ad altra sentenza; in sintesi, il titolo, secondo la prospettazione del ricorrente, non sarebbe idoneo a giustificare l'esecuzione in presenza di un diritto incompatibile;

- con il terzo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. - motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, i c., n. 3) cod. proc. civ.", nella parte in cui la corte territoriale ha posto le spese di lite interamente a suo carico.

3. Ra.Mi. articola con ricorso incidentale tre motivi, subordinati all'accoglimento del ricorso. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., giacché in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato successivi alla formazione del titolo e non anche fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale", nella parte in cui la corte territoriale non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a precetto proposta dal germano, nonostante fosse fondata su un fatto impeditivo del diritto azionato anteriore o coevo alla formazione del titolo esecutivo giudiziale. Sostiene che la corte territoriale ha consentito di rimettere in discussione la sentenza n. 385/2021 del Tribunale di Trento, in violazione del principio secondo cui il giudicato copre tutte le questioni di merito deducibili nel giudizio di cognizione;

- con il secondo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., giacché la questione relativa all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 49 L. 203/1982 è già stata decisa dal Tribunale di

Trento con sentenza (non definitiva) n. 974/2019 pubbl. il 19/12/2019 resa tra le medesime parti e passata in giudicato", nella parte in cui, secondo la prospettazione difensiva, la corte territoriale avrebbe escluso che la sentenza non definitiva n. 974/2019 avesse efficacia di giudicato circa l'applicabilità dell'art. 49 L. 203/1982, errando nel rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'Orlando. Sostiene che detta sentenza non definitiva aveva già accertato l'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 49 L. 203/1982, e che tale statuizione, non impugnata, era passata in giudicato, precludendo ogni successivo riesame della medesima questione;

- con il terzo motivo denuncia "violazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., giacché l'art. 49 L. 203/1982 presuppone l'esistenza al momento dell'apertura della successione di una comunione ereditaria e non è applicabile ogniqualvolta la volontà testamentaria si sia chiaramente manifestata nel senso della attribuzione del fondo o di porzioni di esso a titolo di erede o di legato", nella parte in cui la corte territoriale ha ricondotto l'inapplicabilità dell'art. 49 L. 203/1982 agli effetti dell'azione di riduzione e non ha affermato in modo esplicito che tale norma era comunque inapplicabile per effetto della divisione testamentaria che aveva attribuito direttamente i beni agli eredi ed escluso in radice la formazione di una comunione ereditaria.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale - che, per motivi di priorità logica, va trattato per primo - è fondato: ciò che comporta, però, solo che la motivazione della sentenza impugnata va corretta in punto di insussistenza della comunione.

4.1. Giova premettere che l'art. 49 L. 203/1982 (rubricato Diritto degli eredi) prevede:

a) al primo comma, che: "Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione";

b) al secondo comma, che: "L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso;

c) al terzo comma, che: "I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente";

d) al quarto ed ultimo comma, che: "In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma".

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 49 L. 203/1982 nella sentenza non definitiva n. 974/2019, resa nel corso del giudizio di merito al cui esito è stato pronunciato il provvedimento azionato quale titolo esecutivo, non ha avuto valenza ai soli fini della competenza.

Invero, dagli atti emerge che il Tribunale di Trento, dinanzi a una specifica eccezione dell'allora convenuto Ra.Or. sull'applicabilità dell'art. 49 della legge n. 203/1982, non si è limitato ad una disamina astratta di competenza, ma, affermando che "emerge con evidenza ... che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 49", ha espressamente disattesa detta eccezione nel merito, ragion per cui si è formata una preclusione da giudicato che impedisce di rimettere in discussione il diritto alla continuazione della coltivazione in sede di opposizione all'esecuzione in forza di una norma la cui applicabilità in concreto è stata espressamente esclusa nel corso del giudizio al cui esito è stato pronunciato quello che poi è stato azionato quale titolo esecutivo.

La mancata tempestiva impugnazione della statuizione sfavorevole sull'art. 49 contenuta nella sentenza n. 974/2019, per il generale principio dell'insensibilità dell'esecuzione a fatti e ragioni già esaminati e definiti o definibili esclusivamente nel giudizio di cognizione concluso col titolo poi azionato (per tutte: Cass. Sez. U. 19889/19, punto 31 della motivazione in diritto), impone la conferma della sentenza impugnata.

4.2. La necessità della correzione della motivazione della sentenza impugnata (in punto di insussistenza della comunione) consegue al fatto che la tesi in diritto, posta dalla corte territoriale a fondamento della reiezione del gravame e resa oggetto delle doglianze del ricorrente principale, non può condividersi.

Infatti, questa Corte proprio di recente ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 19340/2024) che il citato art. 49 mira ad assicurare l'unità dell'impresa produttiva anche in presenza di una divisione operata dal testatore o di un legittimario "soddisfatto" con donazioni e quindi formalmente escluso dal testamento.

La ratio pubblicistica della norma impone di considerare erede, ai fini agrari, anche colui che riceve beni non per quota ma per attribuzione specifica a seguito di riduzione, impedendo che il rilascio dei fondi interrompa l'attività di coltivazione.

In definitiva il rigetto dell'opposizione avrebbe dovuto essere argomentato dalla corte di merito (non sull'assenza di "comunione ereditaria", come ha erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata, ma) sulla preclusione derivante dal giudicato interno formatosi nel precedente grado di cognizione.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

"L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982, contenuto in

una sentenza non definitiva non impugnata resa nel corso del giudizio al cui esito è pronunciato il provvedimento poi azionato come titolo esecutivo, determina la formazione di un giudicato che preclude la riproposizione della medesima questione di merito in sede di opposizione all'esecuzione, essendo il giudicato volto a coprire non solo il dedotto, ma anche il deducibile nel corso del giudizio di cognizione".

5. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo restano assorbiti tutti gli altri motivi. Precisamente:

- sia i motivi primo e terzo del ricorso incidentale: l'uno, perché sostanzialmente sovrapponibile a quello accolto; l'altro, perché relativo al merito, come i primi due del principale;
- sia i primi due motivi del ricorso principale, relativi al merito della questione di diritto posta dalla corte territoriale a base della decisione, ma in modo non appropriato, attesa la qui riscontrata preclusione da giudicato sul punto;
- sia infine il terzo motivo del ricorso principale, che sarebbe stato comunque inammissibile, in quanto con esso il ricorrente si limita a invocare una diversa regolamentazione delle spese come mera conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi, senza articolare alcuna censura autonoma e specifica.

6. Va infine respinta l'istanza di oscuramento, formulata dal ricorrente principale, non ravvisandosi i presupposti normativi che giustificano l'adozione di misure di anonimizzazione in sede di pubblicazione del provvedimento, vale a dire i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali, i quali intendersi quali "motivi opportuni" e vanno desunti dalla sensibilità o particolare delicatezza, in re ipsa, della materia (Cass., ord. 16698/25).

7. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbe ogni altra e diversa questione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale s'impone la correzione della motivazione, esclusa l'insussistenza della comunione e però rilevata una preclusione da giudicato sull'inapplicabilità della norma invocata, con condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese sostenute dalla sua controparte, nonché con declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali a carico del primo per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). I suddetti presupposti processuali, invece, non sussistono in relazione alla ricorso incidentale, essendo stato per l'appunto accolto il secondo motivo dalla stessa articolato nel ricorso incidentale. P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri e il ricorso principale;
- per l'effetto, dispone correggersi la motivazione della sentenza qui impugnata;
- condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente incidentale, spese che liquida in Euro 5.100 per compensi, oltre, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della sola parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

(Omissis)